

Stagione dichiarativa 2023. On-line le bozze dei modelli IVA e certificazione unica

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate le bozze dei modelli Certificazione unica e IVA 2023, con le relative istruzioni.

Tra le novità di quest'anno, l'introduzione del nuovo quadro CS nel modello IVA 2023 e l'ingresso nella Certificazione unica dei nuovi criteri per l'attribuzione delle detrazioni per familiari a carico e del trattamento integrativo. Nel modello CU 2023 entrano inoltre anche i bonus carburante, che possono essere erogati ai dipendenti dai datori di lavoro del settore privato.

Ddl di Bilancio 2023. La sanatoria delle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022 (con proroga dei termini di decadenza per la costatazione e irrogazione

delle sanzioni)

L'articolo 39, rubricato: «Regolarizzazione irregolarità formali», introduce la possibilità di sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, relative alle imposte sui redditi, all'IVA e all'IRAP che non rilevano sulla determinazione della relativa base imponibile e sul pagamento di tali tributi, ma che possono comunque arrecare pregiudizio all'esercizio dell'attività di controllo. In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, il comma 6 dispone, con riferimento alle violazioni commesse fino al 31 ottobre 2022 oggetto di un PVC, che i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ovvero dell'atto di irrogazione sanzione, di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni. Ciò significa che presupposto di operatività della proroga è la semplice presenza di violazioni formali constatate in un processo verbale rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 39 in esame, prescindendo dalla circostanza che il contribuente destinatario dell'attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

La consulenza in ambito privacy: dal Cndcec una guida per i Commercialisti

Il Cndcec con informativa n. 117 del 12 dicembre 2022 ha diffuso il documento di ricerca "La consulenza in ambito

privacy: una guida per i commercialisti”.

Il documento rappresenta l'inizio di un progetto di valorizzazione della Professione Commercialista attraverso l'individuazione di nuovi e maggiori ambiti operativi di attività professionale. Redatto da un gruppo redatto da un gruppo di commercialisti coordinati dai consiglieri Fabrizio Escheri ed Eliana Quintili, costituisce una sintesi ragionata della complessa disciplina del trattamento dei dati personali, unitamente ad un primo set di allegati e indicazioni operative per tutti i Commercialisti che vogliono sviluppare le proprie competenze professionali al fine di offrire una consulenza qualificata anche in questo ambito. In particolare, si segnala l'allegato 2 nel quale si fornisce un esempio di check list utile per poter valutare e, se del caso, implementare misure di sicurezza sia tecniche che organizzative

Cessione crediti da Superbonus. I codici tributo ad hoc relativi alle comunicazioni delle opzioni inviate dal 1° novembre 2022

Tenuto conto della disposizione che consente una diversa ripartizione in rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022, relativamente alle detrazioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è necessario distinguere

i crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate successivamente a tale data, ossia dal 1° novembre 2022.

Pertanto, allo scopo di distinguere i crediti di cui trattasi nelle successive fasi di ulteriore cessione o utilizzo in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:

“7708” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”;

“7718” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 D.L. n. 34/2020 – art. 121 D.L. n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/11/2022”.

Dati al sistema Tessera sanitaria (Ts) dai commercianti al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Prevista, nell'ambito della trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie a fini di elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, nuove modalità di verifica degli “esercenti l'arte ausiliaria di ottico di cui alla lettera f) ovvero iscritti nell'archivio anagrafico tenuto dall'Agenzia delle entrate, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat – Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Legge di bilancio. Le proposte emendative del Governo per la proroga delle agevolazioni per gli investimenti nei territori svantaggiati

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concordato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, e il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alcune proposte emendative che saranno presentate al disegno di legge di bilancio per sostenere e promuovere, anche nel 2023, gli investimenti nei territori del Mezzogiorno, nelle aree crateri del sisma dell'Italia centrale, nelle Z.E.S. e nelle Z.L.S.

Contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva: l'obbligo imposto all'avvocato di

informare gli altri intermediari coinvolti non è necessario e viola il diritto al rispetto delle comunicazioni con il suo cliente

La Corte di Giustizia nella causa C-694/20 | Orde van Vlaamse Balies e a ha statuito che la direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018 (DAC 6), nella parte in cui prevede l'obbligo di notifica viola la Carta dei diritti fondamentali. Nella dettaglio a giudizio della Corte "l'articolo 8 bis ter, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, del 25 maggio 2018, è invalido alla luce dell'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto la sua applicazione da parte degli Stati membri ha l'effetto di imporre all'avvocato che agisce in qualità di intermediario, ai sensi dell'articolo 3, punto 21, della direttiva in parola, come modificata, quando quest'ultimo sia esonerato dall'obbligo di comunicazione, previsto al paragrafo 1 dell'articolo 8 bis ter della summenzionata direttiva, come modificata, a causa del segreto professionale cui è tenuto, di notificare, senza indugio, a un eventuale altro intermediario che non sia il suo cliente gli obblighi di comunicazione che gli spettano ai sensi del paragrafo 6 di detto articolo 8 bis.

Commercialisti. Sul regime transitorio dividendi da partecipazioni qualificate, bene principio di diritto 3/2022 dell'Agenzia delle entrate

Il Consiglio nazionale dei commercialisti apprende con favore la pubblicazione avvenuta ieri del principio di diritto n. 3/2022 dell'Agenzia delle Entrate in materia di regime transitorio dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate. Il principio supera la precedente interpretazione contenuta nella risposta a interpello n.454 del 16.09.2022.

È stato quindi chiarito che per godere del regime transitorio di tassazione degli utili prodotti antecedentemente al 2008 è sufficiente la delibera assembleare di distribuzione e non anche il pagamento, così come peraltro previsto dal dettato normativo.

Crediti d'imposta "Caro

energia". La procedura per l'invio telematico delle comunicazioni delle cessioni aggiornata ai decreti-legge "Aiuti-Ter" e "Quater" | Le nuove scadenze per l'utilizzo

Nuove disposizioni, tra le più recenti i decreti-legge "Aiuti-Ter" e "Quater", hanno riconosciuto alle imprese ulteriori crediti d'imposta, al ricorrere di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel 2022 per l'acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.

Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:

- a) credito d'imposta a favore delle imprese "energivore" (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
- b) credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
- c) credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 30% delle spese sostenute;
- d) credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre/novembre 2022), di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 40% delle spese sostenute;
- e) credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto

trimestre 2022), di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 144 del 2022, pari al 20% delle spese sostenute.

I citata crediti d'imposta di cui alle precedenti lettere da a) a d) sono utilizzabili in compensazione tramite modello F24, entro il 30 giugno 2023; il credito d'imposta di cui alla lettera e) è utilizzabile entro il 31 marzo 2023.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37/38 del 2022

In questo numero:

Speciale – Decreti-legge “Aiuti-ter” e “quater”

– Decreto-legge “Aiuti-ter” convertito in legge

Le principali misure

Il testo del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, conv., con mod., dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, recante: «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», coordinato con le norme richiamate o modificate

Il provvedimento contiene, oltre alle importanti misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti, la proroga sia dei termini previsti per regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, sia dei termini per l'applicazione delle disposizioni che hanno stabilito l'esonero, inizialmente non oltre il 31

dicembre 2021, dalle autorizzazioni in materia di beni culturali e di immobili ed aree di interesse paesaggistico, per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di pasti e di bevande, di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

– Decreto-legge "Aiuti-quater"

Il testo del Decreto-Legge 18 novembre 2022, n. 176, recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», coordinato con il testo della Relazione illustrativa

All'interno del provvedimento è contenuto l'innalzamento fino a 3 mila euro dell'esenzione fiscale dei fringe benefit aziendali, la proroga fino a fine anno dei crediti d'imposta per le imprese che acquistano energia elettrica e gas, la proroga del taglio delle accise, la possibilità per le aziende di richiedere la rateizzazione delle bollette, e un contributo fino a 50 euro per gli esercenti che acquistano un registratore telematico, nonché un intervento a sostegno del terzo settore e l'esenzione delle imposte di bollo per le domande presentate per la richiesta di contributi a favore delle popolazioni colpite da emergenze. Prevista anche l'anticipazione della rimodulazione del Superbonus al 90%. Anticipazione della rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini e introduzione della possibilità di accedere, anche per il prossimo anno, al beneficio da parte dei proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e si trovino sotto una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno innalzandole in base al quoziente familiare). Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il

30 settembre 2022. Per i condomini il 110% si applica per chi delibera in assemblea e presenta documenti (Cilas) entro il 25 novembre 2022, mentre diventa del 90% per coloro che non hanno deliberato in assemblea fino ad oggi, in considerazione del decreto Aiuti-quater.

Il settimanale, infine, pubblica la circolare n. 36 E del 29 novembre 2022, nella quale l'Agenzia delle entrate, fornisce ulteriori chiarimenti e risposte ai quesiti sulla disciplina dei crediti d'imposta, cd. bonus energia e gas, previsti a sostegno delle imprese particolarmente danneggiate dall'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale. Nel documento di prassi un riepilogo della disciplina dei bonus energia e gas dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge "Aiuti-ter" convertito in legge e dal successivo decreto-legge "Aiuti-quater".

Ddl di Bilancio 2023. La definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari)

L'articolo 38 del disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» consente di definire con modalità agevolate le somme dovute a seguito del controllo automatizzato (cd. avvisi bonari), relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e

al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data.

Manovra 2023: Commercialisti, bene impianto complessivo

“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.

È il giudizio sulla legge di Bilancio espresso dal Consiglio nazionale dei commercialisti, presieduto da Elbano de Nuccio, in un documento inviato a Camera e Senato. Giudizio positivo che, a parere della categoria,

“va innanzitutto rivolto agli interventi di riduzione della pressione fiscale e, segnatamente agli interventi tesi ad ampliare la platea dei contribuenti ammessi al regime forfettario nonché alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti consistenti nella riduzione del cuneo fiscale sul lavoro e nella riduzione dal 10 per cento al 5 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato”.

Ddl di Bilancio 2023. Le modifiche al regime forfetario (con una raccolta della prassi in materia)

L'articolo 12, rubricato «Modifiche al regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare un'imposta forfettaria del 15 per cento sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l'anno fiscale seguente.

Parte dalla Camera la corsa per l'approvazione della legge di bilancio 2023

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 643, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».

Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid: accolta richiesta di proroga del Consiglio Nazionale Commercialisti

È stata accolta la richiesta di proroga dell'Autodichiarazione Aiuti di Stato Covid-19 avanzata nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a seguito delle ripetute segnalazione di impossibilità ad accedere al sito rna.gov.it nel quale sono reperibili informazioni essenziali per la corretta gestione dell'adempimento.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, appena diffuso, è stata disposta la proroga al 31 gennaio 2023 per la presentazione dell'autodichiarazione.

Autodichiarazione requisiti Temporary framework: la proroga al 31 gennaio 2023

Per garantire all'utenza la fruibilità dei servizi disponibili nel portale RNA, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 novembre 2022, prot. n. 439400/2022, disposta la modifica dei punti 2.3 e 2.4 del

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 143438 del 27 aprile 2022, prevedendo che l'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final debba essere presentata entro il 31 gennaio 2023 anziché entro il 30 novembre 2022. Inoltre, con il medesimo provvedimento disposta anche la proroga del termine per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework, di cui al punto 1.5 del citato provvedimento prot. n. 143438 del 27 aprile 2022.

Revisione legale dei conti 2022: dal Consiglio nazionale dei commercialisti corso e-learning gratuito per gli iscritti all'albo

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha reso disponibile per gli iscritti all'Albo il corso e-learning gratuito "Revisione legale dei conti 2022", utile per assolvere l'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. n. 39 del 29 gennaio 2010 (art. 5).

Il corso formativo, articolato in 20 moduli per un totale di 20 ore, è incentrato sui nuovi principi di revisione ISA Italia, che sono entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi all'esercizio 2022, e su altre novità e prospettive inerenti alla revisione legale.

I commercialisti potranno seguire le lezioni sulla piattaforma Concerto, acquisendo in questo modo la totalità dei 20 crediti formativi richiesti annualmente in quanto i 20 moduli hanno per oggetto le materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale.

Bozza del disegno di legge di Bilancio 2023: le modifiche al regime forfettario

Capo I

Riduzione della pressione fiscale

ART. 11.

(Modifiche al regime forfettario)

1. *All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 54, lettera a), le parole: "euro 65.000" sono sostituite dalle parole: "euro 85.000";*
- b) al comma 71 sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.".*

In pratica, la soglia di ricavi e compensi entro cui si può beneficiare del regime forfettario **viene elevato a 85.000 euro**. Previsto, inoltre, che il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti **sono superiori a 100.000 euro**. In tale ultimo caso è dovuta l'IVA a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite. Pertanto, in caso di superamento nell'anno della nuova e più elevata soglia di 85.000 euro ma non quella di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarà posticipata all'anno successivo.

[Link alla bozza al 23 novembre 2023 del disegno di legge di Bilancio 2023](#)

Le relazioni (illustrativa e tecnica) del decreto-legge “Aiuti-quater”

Si pubblicano le relazioni (illustrativa e tecnica) allegate al disegno di legge presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (Meloni) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (Giorgetti) di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy (Urso) con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (Pichetto Fratin) con il Ministro della difesa (Crosetto) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Salvini) e con il Ministro per lo sport e i giovani (Abodi), trasmesso al Senato della Repubblica, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, recante: ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 36 del 2022

In questo numero:

- la presunzione di distribuzione di utili extracontabili da società a ristretta base sociale e/o familiare nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass.: Sez. V Civ. Trib. – Ordinanze n. 4239/2022, n. 21295/2022, n. 33978/2022 e Sentenza n. 21487/2022 – Sez. VI Civ.-T – Ordinanza n. 21356/2022);
- la codificazione in materia tributaria delle regole sul riparto dell'onere della prova (riflessioni a margine dell'ordinanza n. 31878 del 27 ottobre 2022 della Corte Suprema di Cassazione);
- l'applicazione del principio del “favor rei” in relazione all'innalzamento del limite annuale per la compensazione;
- il calcolo del limite massimo dei proventi (“plafond”) per la permanenza nel regime tributario agevolato per le associazioni/società sportive dilettantistiche ex L. n. 398/1991;
- la rideterminazione in melius delle sanzioni per tardivi o omessi versamenti in applicazione del divieto di sanzioni sproporzionate (Art. 7, comma 4, del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472);
- le modalità di calcolo in relazione a ricorsi cumulativi (in caso di ricorso contro intimazione di pagamento);
- ulteriori chiarimenti di MinLavoro su redazione e deposito dei bilanci degli enti del Terzo settore;
- le misure in favore degli Its Academy (definite le modalità di fruizione dei bonus per le erogazioni liberali e per coloro

che seguono i percorsi formativi.

Al via la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà)

Da oggi (22 novembre 2022) è possibile inviare i file contenenti le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Revisori e società di revisione degli enti del terzo. Avviso Mef sugli obblighi di comunicazione al

registro della revisione legale

Si richiama pertanto l'attenzione dei revisori e delle società di revisione titolari di siffatti incarichi sugli obblighi di comunicazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 13 del D.M. n. 145/2012. Ai sensi di tali disposizioni, le persone fisiche e giuridiche titolari di incarichi di revisione legale dei conti devono comunicare, tramite le modalità indicate dagli uffici di questo Ministero dell'economia e delle finanze, al registro della revisione legale dei conti di cui agli articoli 6 e ss. del decreto legislativo n. 39/2010, tra l'altro, gli incarichi stessi, anche in quanto componenti dell'organo di controllo (ai sensi dell'articolo 30, comma 6, D. Lgs. n. 117/2017), la durata e i corrispettivi pattuiti, qualsiasi rinnovo e la cessazione per la scadenza naturale dell'incarico o per effetto di dimissioni, revoca o risoluzione consensuale.

Si precisa che i dati e le informazioni in discorso sono pubblicate nel registro in forma elettronica e non sono soggette a pubblicità.

I medesimi obblighi di comunicazione si applicano anche alla revisione legale dei conti delle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, articolo 10, comma 5, qualora l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile.

Approvato dal Cdm il Ddl Bilancio 2023. Le novità

Il Consiglio dei Ministri di lunedì 21 novembre 2022, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e il bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e l'aggiornamento del Documento programmatico di bilancio (DPB).

In materia fiscale, si estende la flat tax fino a 85.000 euro per autonomi e partite IVA e si ampliano le misure per la detassazione ai premi dei dipendenti, oltre a intervenire con una "tregua fiscale" per cittadini e imprese che in questi ultimi anni si sono trovati in difficoltà economica anche a causa delle conseguenze del COVID-19 e dell'impennata dei costi energetici.

Sul fronte delle pensioni, oltre alla conferma di "opzione donna" rivisitata e "Ape sociale", si attua l'indicizzazione delle pensioni al 120% e si introduce per l'anno 2023 un nuovo schema di anticipo pensionistico, che permette di uscire dal lavoro con 41 anni di contributi e 62 anni di età e prevede bonus per chi decide di restare al lavoro.

Il decreto legge "Aiuti-quater" in Gazzetta

Nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 17 novembre 2022 è stato pubblicato il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 , recante: «Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e

Il Dossier Inps sulle indennità *una tantum* previste dai Decreti “Aiuti” e “Aiuti-ter”. Un sintesi sistemica per orientarsi tra Bonus

Con la [circolare 73 del 24 giugno 2022](#), Inps ha recepito il disposto del “Decreto *Aiuti*” (decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022) attraverso cui il Legislatore ha stabilito – tra le altre misure – l’introduzione di una **indennità *una tantum* di 200 euro** per una vasta platea di cittadini. Il provvedimento normativo si è inserito nel novero delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Successivamente, sulla base del “Decreto *Aiuti-ter*” (decreto-legge n. 144 del 23 settembre 2022), il Legislatore ha rinnovato l’**indennità *una tantum* nella misura di 150 euro** (il cd. “*bonus 150*”). Inps ha quindi provveduto a recepire le nuove indicazioni con la pubblicazione delle circolari [116/2022](#) e [127/2022](#).

La rilevanza dei sostegni e la necessità di provvedere tempestivamente all’erogazione delle prestazioni ha impegnato l’Istituto all’emanazione di una serie di atti che approfondiremo nel presente documento, atti che hanno progressivamente delineato i confini della platea di

beneficiari.

Questo *dossier* rappresenta, quindi, uno sforzo di sintesi sistemica per orientarsi sulla materia.

Bonus 200: una priorità per il paese

1. Destinatari dell'indennità

La platea è composita, abbraccia lavoratori pubblici e privati, soggetti ancora attivi e pensionati, subordinati e liberi professionisti, disoccupati e categorie colpite dall'emergenza pandemica.

Nel dettaglio hanno beneficiato/stanno beneficiando dell'indennità:

- i lavoratori dipendenti, del pubblico e del privato;
- i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria;
- i titolari di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti;
- i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione;
- i beneficiari di NASpI, Dis-COLL per il mese di giugno 2022, disoccupazione agricola di competenza 2021;
- i percettori delle indennità Covid 19 ai sensi dei decreti Sostegni e Sostegni *bis*;
- i lavoratori domestici;
- i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca;
- i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro nel 2021;
- i lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori

dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021;

- i lavoratori autonomi occasionali privi di partita IVA;
- gli incaricati di vendite a domicilio;
- i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza;
- i lavoratori autonomi e i liberi professionisti.

2. Lavoratori dipendenti

Nel parterre dei lavoratori dipendenti sono ricompresi i lavoratori del pubblico e del privato, titolari di uno o più contratti di lavoro, stipulati entro il 23 giugno del 2022 e destinatari del diritto all'esonero contributivo dello 0,8%.

Il datore è stato chiamato a riconoscere in modo automatico il sostegno nel mese di luglio 2022, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di RdC. L'Istituto, sul punto, ha fornito precise indicazioni nell'ambito del [messaggio 2259/2022](#), evidenziando gli elementi da porre in risalto nell'ambito della dichiarazione con l'intento di agevolare ogni potenziale beneficiario.

Fin dall'emanazione della circolare 73/22, il *bonus* è stato riconosciuto anche in presenza di eventi tutelati che azzerassero la retribuzione nel mese di luglio 2022. Con successivo messaggio, il [3805/2022](#), Inps ha chiarito che gli eventi tutelati, oltre a CIG0/CIGS, Fis o Fondi di Solidarietà, CISOA e congedi sono anche l'aspettativa sindacale, le aspettative/i congedi previsti dai CCNL di settore comunque denominati e le eventuali sospensioni dall'esercizio delle professioni sanitarie a carico di

soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale.

La circolare [111/2022](#), infine, recependo quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022, ha annoverato fra i destinatari del provvedimento anche i lavoratori che non hanno beneficiato dell'esonero dello 0,8% poiché interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps nei primi mesi dell'anno. Questi ultimi, per l'accesso all'indennità, sono stati chiamati a presentare una dichiarazione con cui affermavano di non aver già fruito del bonus, di essere stati destinatari degli eventi con copertura di contribuzione figurativa nell'intervallo tra il 1° gennaio e il 18 maggio del 2022 (indipendentemente se sorti in data antecedente e/o proseguiti al termine della *deadline* indicata) e di essere consapevoli di non avere diritto al bonus laddove rientranti in altre categorie beneficiarie dell'erogazione d'ufficio da parte dell'Istituto.

Al termine della prima *tranche* di pagamenti si sono registrate sporadiche situazioni di criticità: alcuni lavoratori non avevano potuto accedere al bonus in virtù dell'abbattimento della contribuzione o in ragione di errori formali (es. una tardiva dichiarazione resa al datore). Per consentire la fruizione dell'indennità, anche in ragione della *ratio* del provvedimento, Inps è intervenuta col già citato messaggio 3805/2022, consentendo di sanare tali posizioni.

3. Le indennità liquidate d'ufficio da Inps

Per poter intervenire tempestivamente e rispondere alle esigenze della cittadinanza, Inps ha effettuato una distinzione tra le indennità che l'Istituto avrebbe potuto liquidare autonomamente e quelle per cui, invece, era

necessario realizzare una procedura per la ricezione delle istanze. In entrambi i casi è stato sfruttato il processo di digitalizzazione che l'Ente porta avanti e per il quale l'esperienza pandemica è stata, alla prova dei fatti, un acceleratore involontario. In tal senso è stato possibile, già nella fase di definizione dei processi, stilare una periodizzazione dei pagamenti, un calendario delle liquidazioni che in un'ottica di massima trasparenza è stato reso noto già nella circolare 73/2022.

Massimizzando le informazioni possedute nei database dell'Istituto, Inps ha potuto erogare la prestazione nel mese di luglio a:

- 13 milioni e 137 mila pensionati;
- 753 mila nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza;
- 634 lavoratori domestici.

Uno sforzo che è fondamentale sottolineare, rimarcando l'importanza del pronto intervento al termine della "fase uno" del processo. Dalla pubblicazione della prima circolare in materia, datata 24 giugno, al momento dell'erogazione della valuta il lasso temporale è stato estremamente ridotto.

4. I titolari di pensione

Tra le categorie aventi diritto all'indennità figurano i titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Per l'accesso all'indennità l'Istituto ha processato le

informazioni correlate ai requisiti richiesti dal Legislatore, vale a dire la titolarità del trattamento a giugno 2022 e un reddito personale IRPEF – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

I soggetti in attesa del rinnovo dell’invalidità al 30 giugno hanno ottenuto l’accredito ove il trattamento sia stato confermato senza soluzione di continuità.

5. I lavoratori in stato di disoccupazione e i lavoratori “ex Sostegni”

Tra i destinatari dell’indennità il Legislatore ha ricompreso i titolari di disoccupazione. In tal senso ai percettori di NASpI, Dis-COLL e ai beneficiari di disoccupazione agricola di competenza 2021 è stato riconosciuto l’importo spettante. Parallelamente il bonus è stato erogato anche agli ex beneficiari delle indennità Covid varate dai decreti Sostegni e Sostegni bis. La liquidazione di tali indennità era stata calendarizzata ad ottobre, proprio per consentire – tra le diverse prestazioni – di identificare i profili aventi titolarità. Anche qui i dati confermano l’impegno profuso da Inps.

Prestazione	Pagate
Percettori NASpI/DisColl	755.033
Percettori Disoccupazione Agricola	441.294
Percettori bonus covid 2021	183.511
	1.379.838

Dati al 17.11.2022

6. Gli altri lavoratori e le categorie chiamate a presentare domanda

Oltre al processo d'erogazione d'ufficio, Inps ha costruito un'infrastruttura digitale sul portale dell'istituto (www.inps.it) per poter registrare le istanze pervenute dalle altre categorie professionali tutelate dalla normativa. È un lavoro di back-end che è oggi possibile sviluppare agilmente grazie ai fondi garantiti dal Pnrr e all'impegno profuso sotto il profilo dell'Innovazione, cui dedicheremo un ulteriore approfondimento. Hanno dovuto trasmettere domanda i lavoratori:

- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 409 del c.p.c., con un contratto attivo ed iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022 e reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per il 2021;
- stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui è derivato un reddito non superiore a 35.000 euro;
- autonomi occasionali privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, già titolari nel 2021 di contratti disciplinati dall'art.2222 del Codice civile, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022,

con almeno un contributo mensile versato nel corso del 2021;

- incaricati di vendite a domicilio, iscritti alla Gestione Separata Inps alla data del 18 maggio 2022, con un reddito 2021 derivante da tale attività superiore a 5.000 euro.

La [circolare 103/2022](#) ha poi ampliato il *range* dei potenziali beneficiari, recependo quanto disposto dal decreto-legge n. 50/2022, cui è seguito il decreto interministeriale attuativo del 19 agosto 2022. Inps ha così riconosciuto il beneficio anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti individuati dal Legislatore. Nel dettaglio hanno potuto presentare istanza i lavoratori:

- iscritti alla gestione speciale Inps degli artigiani;
- iscritti alla gestione speciale Inps degli esercenti attività commerciali;
- iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti, per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali;
- pescatori autonomi di cui alla legge n. 250/1958 iscritti all'Inps;
- liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps, ivi compresi i componenti degli studi associati o società semplici;
- iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

Poiché per la libera professione è possibile la contemporanea iscrizione a Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza (vd. decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), la [circolare 103/2022](#)

ha altresì chiarito in forma preventiva che, nell'ipotesi del caso, la competenza a gestire la domanda sarebbe stata esclusivamente di Inps.

Per poter accedere alla prestazione, per un importo pari a 200 euro, i richiedenti hanno dovuto rispettare i requisiti previsti dal Legislatore. Hanno potuto ottenere l'accredito quanti hanno percepito, nel periodo d'imposta 2021, un reddito complessivo lordo non superiore a 35.000 euro, a condizione che non avessero già fruito del bonus 200 euro nelle more degli artt. 31 e 32 del "Decreto Aiuti".

Nella medesima circolare 103 è stato chiarito che, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge n. 144/2022, l'indennità a favore delle sopra richiamate categorie di lavoratori autonomi e liberi professionisti è incrementata di 150 euro per coloro che, nell'anno d'imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

Il *bonus* 150: un sostegno per chi versa in maggiori difficoltà

In armonia col percorso intrapreso, il Legislatore ha deciso di introdurre nell'impianto normativo un altro strumento a supporto dei soggetti più esposti alla difficoltà congiunturale vissuta dal Paese. Con il "Decreto Aiuti ter", come abbiamo anticipato, è stata così varata una nuova indennità *una tantum*, ribattezzata dalla stampa e dall'informazione online "*Bonus 150*".

La [circolare 127/2022](#) fornisce in tal senso tutte le indicazioni utili per l'individuazione dell'utenza che può accedere alla prestazione con erogazione da parte dell'Inps. Le caratteristiche, i profili se vogliamo, dei beneficiari sono simili a quelli già indicati in precedenza e oggetto

del presente dossier. A cambiare è principalmente il criterio reddituale, laddove la soglia limite – rispetto al reddito ottenuto nel 2021 – non si ancora più ai 35.000 euro, bensì a quota 20.000.

1. Le categorie che hanno ricevuto il *bonus* d'ufficio

Il *bonus* è stato liquidato da Inps, senza la necessità che sia trasmessa alcuna istanza, ai soggetti residenti in Italia e titolari al 1° ottobre di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione.

Gli interessati sopra indicati hanno potuto beneficiare della misura con la mensilità di novembre 2022, ove siano risultati in possesso di un reddito personale, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro. I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 settembre 2022 sono stati ricompresi tra i destinatari del beneficio qualora il trattamento sia stato confermato dal 1° ottobre 2022.

Oltre ai titolari di pensione, hanno beneficiato della prestazione senza necessità di trasmettere domanda:

- i lavoratori domestici, che avevano uno o più rapporti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore del decreto (23.09.2022), già fruitori del "*Bonus 200*";
- i nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, a patto che i componenti non risultassero fruitori dell'indennità in quanto appartenenti ad altra categoria titolare del diritto alla prestazione;
- i beneficiari delle indennità Covid – 19 derivanti dai

Decreti Sostegni e Sostegni bis;

- i percettori di NASpI o Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità per il mese di novembre 2022;
- i titolari dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza 2021;
- i lavoratori autonomi occasionali e i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio beneficiari del "bonus 200".

2. I lavoratori dipendenti

Detto il diverso ancoraggio al criterio reddituale, i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere al beneficio sempre grazie al tramite offerto dal datore di lavoro, ottenendo l'indennità con la retribuzione della competenza del mese di novembre. Unico passaggio formale richiesto era la presentazione di una dichiarazione resa dal lavoratore attraverso la quale lo stesso precisasse *"di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16 del decreto-legge n. 144/2022"*. Un modello di tale dichiarazione è stato allegato al [messaggio 3806/2022](#).

Come già sancito dalla [circolare 116/2022](#), per accedere al beneficio era necessario avere, a novembre 2022, una retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccedente l'importo di 1.538 euro, anche nelle ipotesi in cui – per tale mese – fosse presente una copertura figurativa parziale. Sul punto, poi, con [messaggio 4159 del 17 novembre 2022](#) Inps ha precisato che – in riferimento alla posizione dei lavoratori dipendenti, con l'esclusione dei lavoratori domestici – il limite retributivo previsto dalla norma è da considerare al netto della tredicesima mensilità, o di eventuali ratei della stessa, laddove l'erogazione avvenga

nella competenza del mese di novembre 2022.

Hanno potuto ottenere la prestazione i lavoratori dipendenti, anche somministrati, presso datori pubblici e privati, ivi compresi quelli interessati nel mese di novembre da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale Inps (congedi parentali, CIG0/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro).

Con la retribuzione di novembre 2022, i datori hanno assunto l'obbligo di pagare l'indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato (esclusi gli operai agricoli), intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nello stesso mese e con il limite retributivo sopra indicato.

3. I lavoratori chiamati a presentare domanda

Tra i soggetti vincolati alla trasmissione dell'istanza risultano invece i lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti e iscritti al FPLS che non abbiano percepito la stessa dal datore di lavoro. Devono quindi presentare domanda entro il 31 gennaio 2023:

- i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti con 50 giornate di lavoro effettivo nel 2021, da cui deriva un reddito non superiore a 20.000 euro. Nella platea dei destinatari sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo con 50 contributi giornalieri nel 2021, da cui deriva un reddito per lo stesso anno non superiore

- a 20.000 euro;
- i Collaboratori coordinati e continuativi con rapporto ai sensi dell'articolo 409 del c.p.c., i dottorandi e gli assegnisti di ricerca. Tali lavoratori devono avere un contratto attivo alla data del 18 maggio 2022, devono essere iscritti alla Gestione separata e non devono aver maturato – nel 2021 – un reddito derivante dai suddetti rapporti superiore a 20.000 euro.

4. Il cronoprogramma del *bonus* 150

Nel mese di **novembre 2022** l'indennità è stata liquidata ai beneficiari dei trattamenti pensionistici, di assegno sociale, ai titolari di invalidità, ciechi e sordomuti, ai titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione, ai lavoratori domestici e ai nuclei beneficiari del Reddito di Cittadinanza.

A **febbraio 2023** il *bonus* sarà erogato ai titolari di NASpI, Dis-COLL, mobilità in deroga e trattamenti di importo pari alla mobilità, disoccupazione agricola 2021, ai beneficiari delle indennità Covid – 19 di cui ai decreti Sostegni e Sostegni bis, ai lavoratori autonomi occasionali, agli incaricati di vendite a domicilio che hanno fruito del bonus 200 e – infine – ai lavoratori chiamati a presentare domanda.

Uno sforzo costante per raggiungere l'obiettivo

È chiaro che un processo così articolato, strutturato per step, non è di semplice gestione e il suo perfezionamento è

soggetto a continuo monitoraggio da parte del personale Inps. A dispetto delle possibili insidie, e delle criticità legate ai tempi di reazione imposti dal contesto esterno, l'Istituto è riuscito a realizzare la *mission* assegnata in tempi estremamente contenuti, risolvendo anche le possibili difficoltà legate alla eccezionalità di alcune situazioni.

Il Senato ha approvato definitivamente il c.d. decreto-legge Aiuti-ter

Con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, l'Assemblea del Senato ha approvato definitivamente il ddl n. 311 (c.d. decreto-legge aiuti-ter) recante: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),

Il decreto-legge, varato dal precedente Governo, stanZIA ulteriori 14 miliardi per mitigare gli effetti del caro energia. Il provvedimento reca, al Capo I, misure quali la proroga dei crediti d'imposta per l'acquisto di energia, la sua estensione ai settori dell'agricoltura e della pesca, le garanzie Sace sui finanziamenti alle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e l'IVA al 5 per cento sul gas, lo stanziamento di 200 milioni a sostegno degli enti locali, l'incremento del Fondo per il trasporto pubblico locale, la disciplina per i rigassificatori. Il capo II reca disposizioni in materia di politiche sociali (indennità per lavoratori

dipendenti e pensionati, sostegno al reddito dei lavoratori autonomi); il capo III reca interventi per l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Fra le ulteriori disposizioni va evidenziata la proroga in materia di occupazione di suolo pubblico per gli esercizi commerciali e il fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa.

Webinar Commercialisti sull'autodichiarazione per gli aiuti di stato covid-19. Le slide utilizzate durante le relazioni

Entro il 30 novembre prossimo, i beneficiari degli aiuti riconosciuti nell'ambito del c.d. "regime ombrello" di cui alla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID19" dovranno presentare all'Agenzia delle Entrate un'autodichiarazione per verificare l'effettivo rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato Quadro Temporaneo (c.d. Temporary Framework).

Per accompagnare i professionisti nell'avvio di questo adempimento, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale dei Commercialisti e l'Agenzia delle Entrate, ha tenuto un webinar dal titolo "L'autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid-19: semplificazione della modulistica e

questioni applicative". Dopo un inquadramento normativo della disciplina di fonte unionale in materia di aiuti di Stato, durante il webinar sono stati esaminati l'ambito soggettivo dell'adempimento, le fattispecie di esonero e quelle ammesse alle semplificazioni recentemente introdotte.

Fornite, inoltre, indicazioni sulla compilazione del modello, sulla riallocazione degli aiuti nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro Temporaneo, sulla gestione del superamento dei massimali e sul riversamento volontario degli aiuti eccedenti. Svoltata, infine, un'analisi sul rapporto con il prospetto aiuti di Stato contenuto nel Modello REDDITI 2022.

Nel corso del webinar i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate hanno dato risposta ad alcuni quesiti su taluni aspetti di criticità dell'adempimento.

Di seguito il link alle slide utilizzate durante le relazioni.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35 del 2022

In questo numero:

- gli aspetti contabili e fiscali del contratto di lease back;
- gli effetti della definizione agevolata delle liti fiscali sulle cause c.d. "dipendenti";
- la compensazione di crediti "sopra soglia" senza visto di conformità (natura meramente formale della violazione);
- la disciplina fiscale del costo una tantum per il diritto di superficie a tempo determinato "accessorio";
- sull'obbligo dell'Agenzia delle entrate di prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente;
- il bonus carburante 200 euro per i dipendenti del settore

privato;

- il vademecum delle Entrate sulle nuove misure in favore del welfare aziendale introdotte per il periodo d'imposta 2022;
 - i piani di incentivazione offerti al top management;
 - i limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni (le autovetture degli istituti di vigilanza ed investigativi);
 - le novità per il Terzo Settore nel c.d. "Decreto Semplificazioni".
-

Erogazioni liberali a favore degli Istituti tecnologici (Its Academy). Definite le modalità di fruizione dei bonus, in dichiarazione o in F24

Pronte le regole per beneficiare del bonus pari al 30% o al 60% riconosciuto a coloro che effettuano erogazioni liberali a favore delle fondazioni Its Academy, gli Istituti tecnologici superiori previsti dalla legge di riforma n. 99/2022. Un provvedimento di oggi, firmato dal Direttore dell'Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, definisce le modalità di fruizione del credito d'imposta e fa il punto sulle altre agevolazioni connesse.

Cdm. Approvato un nuovo decreto-legge su energia, superbonus e benefit aziendali

Il Consiglio dei Ministri di giovedì 10 novembre 2022, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.

Sulla base dell'autorizzazione parlamentare già ricevuta, il decreto prevede uno stanziamento pari a circa 9,1 miliardi di euro, provenienti dall'extragettito fiscale, per finanziare interventi contro il caro energia.